



REGOLAMENTO ASSENZE

Regolamento applicativo del limite di assenze per la validità dell'anno scolastico (art. 14, comma 7 del DPR 122/2009)

art. 1

Gli studenti, secondo quanto previsto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

art. 2

Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento di religione cattolica e non frequentano attività didattica alternativa o attività di studio individuale, il monte ore annuo personalizzato è decurtato di 33 ore.

Per l'a.s. 2010/2011 il limite massimo di ore di assenza concesse, nel quadro dell'orario annuale

classe	Durata anno scolastico			Limite minimo di frequenza	Limite massimo di assenze	Limite assenze per i non avvalentes i IRC
	h/anno	h/settimana	settimane	ore	ore	Minimo/massimo
I-IV	1056	32	33	792	264	767/256
V Igea	1155	35	33	866	288	842/
V Mercurio V Erica	1188	36	33	891	297	866/322
Triennio Sirio	825	25	33	618	207	x

Art 3

Sono computate come ore di assenza:

- Ritardi lievi
- Entrate in ritardo alla II ora di lezione e successive
- Uscite in anticipo
- Astensione dalle lezioni (scioperi degli studenti)
- Non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione o a visite guidate o ad altre attività organizzate in ore curriculari



Art 4

Non sono computate come ore di assenza:

- La partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe, attività di orientamento
- La partecipazione a stages e percorsi di alternanza scuola-lavoro
- La partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi (certificazioni di lingua straniera, gare disciplinari, ecc...)
- I percorsi formativi svolti in ospedale o luoghi di cura o domiciliari sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, in quanto tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art 11 DPR 22.06.2009)

Art 5

Sulla base di quanto stabilito nell'art n 14, comma 7 del DPR 122/2009, le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:

- Motivi di salute documentati da apposita certificazione medica
- Motivi personali e/o familiari quali:
 1. provvedimenti dell'autorità;
 2. ricovero ospedaliero;
 3. day hospital
 4. assenze che comportino la certificazione medica secondo normativa vigente;
 5. gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado;
 6. rientro nel paese di origine
 7. gravi e documentati motivi di famiglia.
 8. partecipazione ad attività sportive e agonistiche specifiche organizzate da federazioni riconosciute
 9. la non partecipazione alle Assemblee di istituto

N.B. I casi eccezionali non previsti dal presente regolamento saranno oggetto di valutazione nei Consigli di classe

Art 6

Per il solo corso serale, date le problematiche di lavoro che potrebbero comportare assenze, ingressi in ritardo o uscite anticipate anche di tipo sistematico, si consente la deroga in presenza di motivi di lavoro opportunamente documentati o autocertificati.

Art 7

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato come indicato nella tabella di cui all'art. 2 comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Art. 8

Nell'a.s. 2010/2011, in sede di prima applicazione del presente Regolamento, è prevista, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, una deroga del 10% al limite massimo di ore di assenza concesse così come determinato nelle tabelle riportate all'art. 2.



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
VITTORIO FOSSOMBRONI**
Via Sicilia, 45 58100
GROSSETO



Codice ministeriale: GRTD03000E
Posta elettronica: GRTD03000E@istruzione.it
Posta elettronica certificata:
GRTD03000E@pec.istruzione.it
Telefono: 0564 26 33 1
Codice fiscale: 80001820531

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA QUOTA DI ASSENZE PER LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- L'art. 11 comma 1 del DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2004, n.59 (scuola dell'infanzia e I ciclo) prevede: *"Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per **casi eccezionali**, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire **motivate deroghe** al suddetto limite.*

- L'art. 13 comma 2 del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 prevede: *"2. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione dello studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato complessivo di cui all'articolo 3."*

- L'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009 prevede: *"A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per **casi eccezionali**, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo¹, motivate e straordinarie **deroghe** al suddetto limite. Tale deroga è prevista per **assenze documentate e continuative**, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo".*

- L'art. 11 del DPR 122/2009 prevede: *"1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale. 2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse".*

- LA NOTA MIUR-DG per lo studente n 2065 del 02/03/2011-
-C.M. N. 20 DEL 04/03/2011-

Approvato dal CD in data 06/05/2011